REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 1 – Personale richiedente il rapporto di lavoro a tempo parziale

- 1. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati, a richiesta, nei confronti dei dipendenti comunali inquadrati nelle categorie professionali A, B1, B3, C, D1 e D3.
- 2. Vista la particolare responsabilità delle posizioni di lavoro non è possibile far accedere ad un regime orario ridotto il personale incaricato di posizione organizzativa. Il titolare della stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.

Art. 2 – Contingenti massimi di personale da destinare al tempo parziale

- 1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all'unità, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità. Considerato che la prestazione di lavoro a tempo parziale deve essere funzionale all'orario di servizio degli uffici e che questi comunque devono garantire le prestazioni rispondenti alle esigenze dell'utenza, si ritiene che, ai fini della determinazione del contingente, in linea generale debba essere assunta come base di riferimento la dotazione organica di ogni singolo Settore.
- 2. Nei casi in cui l'Amministrazione, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL integrativo del 14.9.00, abbia individuato i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, definendo preventivamente il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione, possono essere accolte richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle forme e nelle modalità previste, nel rispetto del solo limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria di cui al comma 2 dell'art. 4 del CCNL citato.
- 3. Al fine del rispetto della percentuale di cui al precedente comma e ad eccezione dell'unica ipotesi di obbligo di concessione del part time per dipendenti affetti da patologie oncologiche e per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
- 1° dipendenti il cui coniuge, figli o genitori si ano affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa; 2° dipendenti che assistono persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3, legge 104/1992 alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% e che necessiti di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

- 3° dipendente che assiste:
- il figlio convivente di età non superiore a 13 anni

Oppure

- figlio convivente di qualsiasi età con riconoscimento di cui all'art.3, comma 3, della Legge 104/92;
- 4° dipendente genitore di figli minori, in relazion e al loro numero.
- 5° dipendente unico genitore convivente con minore.
- 6° Altre situazioni personali o familiari debitamente documentate sono le seguenti:
 - persone a carico, per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80;
 - familiari a carico portatori di handicap anche inferiore al 100% o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
 - documentate esigenze di studio
 - svolgimento di altra attività produttiva documentata.

Oltre ai suddetti requisiti, il dipendente potrà indicare altre situazioni di grave disagio familiare e di problematiche sociali che l'Amministrazione valuterà caso per caso.

Il dipendente dovrà documentare tali situazioni mediante presentazione di idonea certificazione

Art. 3 – Procedura di trasformazione del rapporto - Decorrenze

- 1. I dipendenti a tempo indeterminato interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno presentare specifica istanza, conforme alla modulistica disponibile in rete civica, entro i seguenti termini, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del CCNL del 14/09/2000, salvo il caso di tempo parziale obbligatorio per malattie oncologiche proprie o dei propri familiari la cui richiesta può essere fatta:
- nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno il personale regolato dal CCNL Enti Locali:
- entro il 30 giugno di ogni anno il personale appartenente al servizio sistema educativo integrato.
- 2. Le decorrenze sono a data fissa:
- Dal 1° febbraio e dal 1° agosto di ogni anno per il personale regolato dal CCNL Enti Locali che ha presentato domanda nei mesi di dicembre e giugno;
- Dal 1° settembre di ogni anno per il persona le appartenente al "Servizio sistema educativo integrato" che ha presentato domanda entro il 30 giugno.

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale <u>non avviene in</u> <u>maniera automatica ma viene concessa discrezionalmente</u> dall'amministrazione, entro sessanta giorni dalla domanda, coerentemente alle

esigenze organizzative di funzionalità dei servizi. L'Amministrazione può, inoltre, respingere la domanda quando la trasformazione del rapporto di lavoro comporta "pregiudizio" alla sua funzionalità.

Sono esclusi, comunque, dal part time: i Dirigenti di settore, i titolari di P.O., i titolari di Alta Professionalità ed il personale titolare di funzioni di coordinamento, salvo rinuncia ai predetti incarichi.

La trasformazione del rapporto a tempo parziale può, altresì, essere negata nel caso in cui l'attività esterna, subordinata o autonoma, che il dipendente dell'Ente intende svolgere sia in conflitto di interessi con quella effettuata presso l'Amministrazione.

Non è concesso lo svolgimento di attività professionali che comportino l'iscrizione ad albi professionali.

Art. 4 –Contratto individuale di lavoro

- Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale deve contenere una chiara indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
- 2. Il tipo di articolazione della prestazione part time e la sua distribuzione devono essere concordati tra il dipendente interessato e il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione; l'accordo tra le due parti diventa pertanto un momento necessario al fine di armonizzare le esigenze personali del richiedente con quelle del servizio.

Art.5 – Tipologie

- 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL integrativo del 14/09/00, le tipologie di part time sono le seguenti:
- Orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana:
- Verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
- Mista, con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni della settimana lavorativa con esclusione della prestazione stessa in alcuni mesi o periodi dell'anno:

La prestazione lavorativa part time, su richiesta del dipendente, percentualmente rapportata alla prestazione a tempo pieno, può essere del: a) 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 18 ore settimanali);

- b) 70% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente ad ore 25 e minuti 12
- ore settimanali):
- c) 83,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente ad ore 30 e minuti 00 settimanali);
- Non saranno accolte altresì articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale frammentate nel corso della settimana, del mese o dell'anno che non consentono una chiara definizione della misura di riduzione lavorativa

rispetto al tempo pieno; per quanto riguarda il tempo parziale verticale che prevede una distribuzione della prestazione lavorativa su alcuni mesi dell'anno, si precisa che i mesi di servizio devono essere interi e di norma continuativi. Eventuali richieste di periodi non continuativi dovranno essere compatibili con le esigenze del servizio.

- 3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro. In ogni caso l'articolazione oraria dovrà essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
- 4. Per quanto riguarda il part time misto saranno accolte soltanto richieste di riduzione dell'orario giornaliero di lavoro accompagnate da esclusione della prestazione lavorativa in alcuni giorni, mesi o periodi dell'anno, che rientrano nelle percentuali suddette.
- 5. Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un'altra attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, la percentuale massima di tempo parziale non potrà essere superiore al 50%.
- 6. I dipendenti sottoposti a regime di orario a turno, come nei profili professionali di polizia municipale, possono accedere solo al part time verticale, in modo da rendere compatibile l'orario di servizio con i turni di lavoro previsti.
- 7. Per il personale educativo degli asili nido sono autorizzabili rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale con attività lavorativa pari al 70% di quella prevista per il tempo pieno, compreso il monte orario destinato alle attività integrative di cui all'art. 31 del CCNL integrativo del 14.9.00 (attività di programmazione, di documentazione, di valutazione e di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie). Sono autorizzabili altresì rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, con prestazione lavorativa pari al 50% di quella prevista per il tempo pieno, motivati esclusivamente dallo svolgimento di altra attività lavorativa.

Art. 6 – Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

- 1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere espresso dal Responsabile della struttura di appartenenza, modifiche della percentuale dell'attività lavorativa decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica della percentuale stessa. In tal caso si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
- 2. Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell'ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le

esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica.

- 3. Tali modifiche al contratto individuale di lavoro sono sottoscritte dal dipendente e dal Dirigente del Settore Risorse Umane.
- 4. I termini per la presentazione delle domande e le decorrenze sono le medesime previste per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
- 5. Le modifiche che non comportano variazione della percentuale lavorativa indicata nel contratto di assunzione possono essere richieste anche dai lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 7 – Rientro a tempo pieno

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, del CCNL del 14.9.2000, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. E' prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno per motivate esigenze, anche prima dei due anni, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
- 2. I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, previa comunicazione al dirigente responsabile, indirizzata al Dirigente del settore Risorse Umane, almeno 60 giorni prima della data indicata per il rientro a tempo pieno. Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
- 3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
- 4. Il rientro a tempo pieno nel settore scolastico-educativo dovrà coincidere con l'inizio dell'anno scolastico.

Art. 8 – Tempo parziale per svolgimento di altre attività

- 1. Il passaggio a tempo parziale può essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma. In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.
- 2. L'Amministrazione dovrà accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto di interessi. Queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito. Il conflitto, infatti, è riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra

l'attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell'orario, sia successivamente.

- 3. In linea generale, ferma restando l'analisi del singolo caso, esiste conflitto di interessi qualora il dipendente:
 - intenda assumere la qualità di socio dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed il dipendente operi nel Comune in Servizi che rilascino i suddetti provvedimenti;
 - intenda essere libero professionista al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi nel Comune nel Settore che li rilascino;
 - intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi anche nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze con il Comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza del Settore nel quale il dipendente opera;
 - intenda svolgere prestazione lavorativa presso altra Amministrazione Pubblica a meno che non si tratti di dipendente di Ente Locale per lo svolgimento di prestazione a favore di altro Ente Locale
- 4. L'istruttoria relativa alla valutazione delle incompatibilità è curata dal Settore Risorse Umane. Tuttavia il Dirigente del settore di appartenenza deve apporre una specifica attestazione circa la compatibilità della seconda attività con quella di Servizio.
- 5. Nel caso in cui il settore Risorse Umane riscontrasse incompatibilità procederà a verificare la possibilità di un trasferimento, subordinato alla sostituzione, del medesimo dipendente ad altro Ufficio nella quale la seconda attività che il lavoratore dichiara di voler svolgere non risulti incompatibile. Qualora la verifica suddetta abbia esito negativo, non sarà possibile accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 9 – Servizi ispettivi

1. Le verifiche a campione, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle norme concernenti lo svolgimento di attività extra ufficio, sono effettuate mediante il Servizio Ispettivo istituito presso il Settore Risorse Umane.

Art. 10 – Normativa

- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
- 2. Il presente regolamento si applica anche alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro il 31.12.2011